



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO**

**“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI  
E DI VIGILANZA PRUDENZIALE E SUPPLEMENTARE SUL SETTORE FINANZIARIO  
IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE,  
DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE E DEL RELATIVO REGOLAMENTO UE 575/2013”**

Ecc.ma Reggenza  
On.li Consiglieri,

il presente decreto delegato nasce dalla necessità di adeguare, entro il 31 dicembre 2018, le normative nazionali in materia di accesso all’attività degli enti creditizi e di vigilanza prudenziale e supplementare sul settore finanziario alle disposizioni dettate dalla direttiva 2002/87/CE (c.d. FiCOD), dalla direttiva 2013/36/UE e del relativo regolamento Ue 575/2013 (c.d. pacchetto Basilea III) di cui all’allegato della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l’Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120. La Convenzione è in vigore dal 1° settembre 2012.

Per meglio comprendere il decreto delegato in oggetto, si ritiene opportuno introdurre dapprima sia gli atti che compongono il *framework* di Basilea III, cioè la direttiva 2013/36/UE (nota come *Capital Requirements Directive* – CRD IV) e il Regolamento Ue 575/2013 (noto come *Capital Requirements Regulation* - CRR), sia la direttiva sui conglomerati finanziari FiCOD, cioè la direttiva 2002/87/CE.

Relativamente al pacchetto Basilea III, il quale definisce e riforma un quadro completo di misure in materia di regolamentazione prudenziale sul sistema bancario, si ricorda che tale quadro è stato sviluppato dal “Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria” (*Basel Committee on Banking Supervision*) Tali misure sono state pensate per rafforzare la regolamentazione, la supervisione e la gestione del rischio del settore bancario stesso e mirano a:

- migliorare la capacità, del settore bancario, di assorbire gli *shock* derivanti dallo stress economico e finanziario, indipendentemente dalla fonte;
- migliorare la gestione e la *governance* del rischio;
- rafforzare la trasparenza e la divulgazione delle banche.

In particolare, la direttiva 2013/36/UE riguarda l’accesso all’attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, mentre il relativo regolamento specifica quelli che sono i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Direttiva CRD IV e regolamento CRR costituiscono, nel loro complesso, il *framework* detto brevemente e comunemente Basilea III.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm  
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

Per quel che riguarda la direttiva FICOD, questa disciplina la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario con l'obiettivo di salvaguardare la stabilità del conglomerato finanziario nel suo complesso e delle imprese regolamentate che ne fanno parte, attraverso l'elaborazione di una legislazione prudenziale supplementare che integri la vigente legislazione prudenziale a livello settoriale. L'introduzione di tale nuova disciplina di vigilanza supplementare applicata ai conglomerati finanziari consentirà quindi, in una prospettiva di apertura del mercato sammarinese, di far fronte ai rischi prudenziali aggiuntivi, allo scopo di prevenire ed evitare effetti destabilizzanti sul sistema finanziario locale, derivanti dall'esercizio delle attività finanziarie intersettoriali e dalle eventuali difficoltà finanziarie delle imprese appartenenti a un conglomerato finanziario. In tale contesto, la valutazione della situazione finanziaria a livello di conglomerati dovrà quindi essere effettuata con particolare attenzione alla solvibilità, alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo. Coerentemente alle finalità di cui sopra, oltre alla FICOD, sarà altresì recepito nell'ordinamento sammarinese, con regolamentazione di BCSM, anche il Regolamento Delegato Ue n. 342/2014, che integra quest'ultima direttiva in ordine ai metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari.

Per recepire tali atti giuridici europei l'intervento di rango primario si sviluppa nei 35 articoli del presente Decreto Delegato, rinviando alla normativa secondaria le disposizioni di maggior dettaglio o comunque di carattere tecnico, distinguibili per singole attività riservate. Sotto il profilo della tecnica legislativa, il decreto in oggetto consta di due diverse modalità di intervento:

- a) modalità diretta (corrispondente alle disposizioni di cui al Titolo I), introducendo esplicitamente disposizioni che riguardano specificatamente i soli soggetti destinatari della normativa europea, cioè per gli enti creditizi, le imprese di investimento, gli enti finanziari, speciali società di partecipazione e conglomerati finanziari. Tali disposizioni non avrebbero potuto trovare collocazione adeguata all'interno delle fonti preesistenti aventi ambiti di applicazione più estesi o comunque diverse, in quanto ad esempio la legge quadro LISF ha per oggetto l'intero sistema bancario, finanziario e assicurativo che consta anche di categorie di soggetti autorizzati che non vengono coinvolte dalle modifiche da vanno ad introdurre con il presente decreto, come le fiduciarie o gli istituti di pagamento. Le medesime disposizioni non avrebbero potuto trovare adeguata collocazione nemmeno nella normativa secondaria, in quanto afferiscono a diritti e poteri che richiedono designazioni di ruoli o che specificano in chiave rafforzativa o esplicativa (ma pur sempre settoriale) le materie già disciplinate a livello primario;
- b) modalità indiretta (corrispondente alle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV), introducendo delle modifiche nelle norme primarie, come la legge quadro LISF al Titolo II del decreto, il decreto quadro dei poteri sanzionatori di BCSM al Titolo III del presente decreto e la legge di Statuto di BCSM al Titolo IV del decreto in oggetto. Ciò per introdurre nuove norme che recepiscano le disposizioni europee che possono essere estese a tutti i soggetti autorizzati in essere, anche tramite adeguamenti ad aggiornamenti alle disposizioni generali previgenti.

Con l'adozione di questa duale tecnica di recepimento si è cercato di non alterare, per

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm  
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

quanto possibile, gli equilibri strutturali delle disposizioni della LISF, l'omogeneità dei loro ambiti di applicazione, e più in generale, la loro coerenza con i presupposti fondanti l'intera legge, quali ad esempio l'unitarietà della categoria dei soggetti autorizzati.

Una volta comprese le finalità degli atti giuridici europei che con questo decreto si vanno a recepire e le tecniche legislative adottate per il suo recepimento, si procede all'analisi del decreto delegato in oggetto, esaminandone principalmente la struttura.

Il Titolo I del decreto in oggetto, si compone di 13 articoli e contiene disposizioni di carattere speciale che recepiscono quei principi e quelle disposizioni della normativa europea (CRD IV – CRR e FICOD) ritenuti applicabili solamente alla specifica categoria di soggetti ivi individuati.

Il Titolo II si compone di 16 articoli e introduce, su diverse tematiche, modifiche e integrazioni alle disposizioni della Legge quadro LISF, in recepimento di quei principi e disposizioni della normativa europea che si è invece ritenuto potenzialmente applicabili a tutti i soggetti autorizzati di cui alla medesima LISF.

Il Titolo III e il Titolo IV introducono modifiche e integrazioni, rispettivamente, alle disposizioni del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 ("Decreto Sanzioni") e alla Legge 29 giugno 2005 n. 96, ("Statuto BCSM"), al fine di allineare, in materia di sanzioni, l'attuale disciplina ai principi di cui alla direttiva CRD IV.

Il Titolo V contiene disposizioni finali e transitorie volte a chiarire:

- il rapporto di specialità del presente decreto con la LISF, stabilendo che le disposizioni dello stesso sono da intendersi, per le materie dallo stesso disciplinate, prevalenti rispetto a quelle della medesima LISF, le quali trovano comunque applicazione per tutto quanto non disciplinato dal presente decreto;
- le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in materia sanzionatoria, precisando che le modifiche introdotte al Decreto 30 maggio 2006 n. 76 e alla Legge 29 giugno 2005 n. 96 si applicano a tutti e ai soli procedimenti sanzionatori avviati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto, purché anche le infrazioni siano temporalmente collocabili in data parimenti successiva;
- le modalità di successione delle norme, evitando cioè, nelle more della regolamentazione attuativa adottata da Banca Centrale, delle lacune normative o il concorso di norme confliggenti.

Dato il carattere squisitamente o prevalentemente tecnico della gran parte degli articoli degli atti giuridici europei de quo, gli stessi troveranno recepimento all'interno della regolamentazione di BCSM.

In particolare, alcune disposizioni, principalmente nel Regolamento UE 575/2013, recanti norme tecniche di regolamentazione relative agli istituti di vigilanza prudenziale del primo pilastro, alle regole sull'informativa al pubblico e al rafforzamento degli assetti di governo societario, saranno recepite mediante la normativa secondaria di settore (regolamenti emanati da Banca Centrale);

Gli articoli della direttiva, richiamati nella disamina dell'articolato del Decreto, sono infatti gli unici che, in applicazione del criterio di cui in premessa, sono apparsi come meritevoli di

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm  
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

introduzione in una norma di rango primario e che non risultavano già integrati nelle fonti primarie già vigenti.

Nella presente relazione è bene rilevare anche gli elementi ostativi ad un completo recepimento degli atti europei qui coinvolti.

Con riferimento al *framework* di Basilea III, si evidenzia anzitutto che il quadro di misure che si intendono introdurre pone alcune criticità con riferimento alla trasposizione di specifiche disposizioni dall'impatto più significativo, richiedendo quindi l'adozione di necessari adattamenti al fine di salvaguardare le peculiarità del contesto sammarinese, posto che San Marino, in quanto Stato non membro dell'Ue, non ha attualmente accesso al mercato unico europeo ed è altresì escluso dal sistema di vigilanza e dai canali di informazione propri dell'Ue stessa. In attesa, pertanto, sia di un omogeneo quadro che disciplini le relazioni tra la Repubblica di San Marino e l'Ue, nonché di una maggiore integrazione dei rispettivi sistemi di vigilanza, aspetti che potrebbero essere trattati anche nell'ambito del futuro accordo di associazione San Marino - Ue, tuttora in fase di negoziazione, si precisa che l'attività di recepimento della direttiva 2016/36/UE e del Regolamento UE 575/2013 è stata effettuata, nei casi che presentavano maggiori criticità, mediante un approccio basato sui principi di proporzionalità e di pertinenza.

Alcune disposizioni della CRD 4 e del CRR non sono state quindi al momento recepite in quanto per la loro applicazione si è ritenuto opportuno attendere la sottoscrizione dell'accordo di associazione della Repubblica di San Marino con l'Unione Europea e alla conseguente adozione dell'acquis dell'UE in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa.

Tra queste vi rientra anche l'art.65 della CRD4 laddove prevede che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive, a fronte invece di minimi e massimi edittali che, benché largamente inferiori rispetto agli standard europei, non sono stati modificati già in questa sede, mantenendo altresì la facoltà di oblazione, quale strumento dell'impianto normativo sulle sanzioni amministrative in San Marino che vanta anche effetti disincentivanti l'impugnativa.

Per le altre disposizioni della richiamata normativa europea, dall'impatto residuale, non è stato previsto alcun recepimento, in quanto ritenute non applicabili alla Repubblica di San Marino stante la sua posizione di terzietà rispetto ai Paesi dell'UE nonché l'assenza di relazioni fra la sua Banca Centrale e il sistema di vigilanza proprio dell'UE (ESAs).

Con riferimento al recepimento della direttiva FICOD, un aspetto su cui richiamare l'attenzione è rappresentato dal fatto che l'attuazione di tale direttiva è strettamente collegata all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS-IFRS). In particolare, si rappresenta che la vigilanza di gruppo supplementare prevista dalla direttiva 2002/87/CE, su base consolidata, presuppone, tra l'altro, la redazione dei bilanci consolidati da parte dei soggetti interessati.

Al riguardo, si rappresenta che San Marino, anche al fine di preparare progressivamente il sistema finanziario all'applicazione dei principi IAS-IFRS, ha recepito nel 2006 la direttiva 86/635/CE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, che

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm  
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

disciplina, tra l'altro, la redazione del bilancio consolidato. Detto recepimento è avvenuto con l'emanazione da parte della Banca Centrale del Regolamento n. 2016-02 "Regolamento sulla redazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato dei Soggetti Autorizzati".

Si sottolinea altresì che, nel recepimento della direttiva 2002/87/CE, tenuto conto dello status di Paese terzo, la Repubblica di San Marino dovrà considerare la necessità di stipulare appositi accordi multilaterali o bilaterali, al fine della cooperazione e scambio di informazioni con le omologhe autorità competenti dei Paesi dell'Unione europea o extra Ue, anche ai sensi dell'articolo 103 della Legge quadro LISF.

Con riguardo a quanto sopra illustrato, si auspica che i negoziati per l'accordo di associazione tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea possano agevolare la rimozione e consentire così il completo recepimento degli atti giuridici europei citati.

Il decreto delegato è quindi il frutto di un lavoro che mira al rispetto sia delle scadenze concordate con la Commissione europea in riferimento agli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione Monetaria, in particolare il termine di recepimento della direttiva FiCOD e del pacchetto Basilea III è previsto per il 31 dicembre 2018, sia dell'esigenza di mantenere un equilibrio tra le finalità molto chiare della direttiva e il salvaguardare il più possibile le peculiarità del contesto sammarinese con le sue tipicità.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Eva Guidi -

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31  
47890 San Marino  
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm  
T +378 (0549) 882 661 F +378 (0549) 882 244